



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

www.comune.toranocastello.cs.it

COMUNE DI TORANO CASTELLO		
Ricevuto il	10 MAR 2020	
N.	2303	
Cat.	CL	Fasc.

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 15 del 10/03/2020

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni)

Oggetto: Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio comunale

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il DPCM 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il DPCM del 1 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 (in G.U. n. 55 del 4.3.2020) recante «*ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*»;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 (in G.U. n. 59 del 08/03/2020) recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;

Visto da ultimo, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 (in G.U. n. 62 del 09/03/2020) recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020, recante «*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*»;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

Fermo restando quanto previsto per l'intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 8 marzo 2020, nonché quanto previsto per l'intero territorio regionale con Ordinanza del Presidente n. 3 del 08/03/2020;

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. A CHIUNQUE ARRIVI NEL TERRITORIO COMUNALE o VI ABBAIA FATTO INGRESSO NEGLI ULTIMI QUATTORDICI GIORNI dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e

- nella Regione Lombardia
- nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione)

si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva e quarantena fiduciaria per i loro familiari

ORDINA, inoltre, secondo le espresse disposizioni del D.P.C.M. 8.3.2020

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

la motivazione dello spostamento, nel caso di lavoro, salute e necessità, deve essere attestata da un'autodichiarazione (il modulo potrà essere scaricato dalla pagina Facebook del Comune) che dovrà essere portata con sé, compilata in ogni sua parte ed esibita in caso di controllo delle forze dell'ordine;

- b) *ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;*
- c) *divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;*
- d) *sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; pertanto è vietato il mercato settimanale dei centri Torano Castello e Sartano che si svolgono ogni giovedì mattina;*
- e) *l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;*
- f) *sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*
- g) *sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;*
- h) *nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*
- i) *sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, scuole di ballo, ecc.;*

2. **A TUTTI I CITTADINI CHE VENGANO RISPETTATE PEDISSEQUAMENTE** le disposizioni governative del DPCM 4.3.2020, del D.P.C.M. 8.3.2020 e del D.P.C.M. 9.3.2020.
3. **A CHIUNQUE** si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale (tel. 392.8020684), che adotterà i protocolli previsti per legge.

4. A CHIUNQUE venga disposto, da parte delle autorità sanitarie il periodo di quarantena, di rispettare le prescrizioni dei medici e in particolare gli obblighi di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, almeno per 14 giorni, oltre che osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di contatto sociale.
5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree DEVONO COMUNICARE AL SINDACO (pec: protocollo.toranocastello@pec.it) L'ELENCO DEI PASSEGGERI PROVENIENTI dalle zone di cui al punto 1.

RACCOMANDA

6. A TUTTI I CITTADINI di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute e in particolare quelle di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020.

INFORMA

7. il Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui ai citati D.P.C.M. 4.3.2020, D.P.C.M. 8.3.2020 e del D.P.C.M. 9.3.2020 ed a quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.
8. Che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai richiamati DPCM, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del DL n. 6 del 23.02.2020.

AVVERTE

9. CHE È FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
10. Fatte salve le ipotesi di reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
11. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR della Calabria entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

12. L'immediata Esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino alla data del 03/04/2020;
13. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
 - a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
 - b. al Presidente della Regione Calabria;
 - c. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - d. alla Questura di Cosenza;
 - e. Ai Responsabili del Settore Tecnico;
 - f. Al Comando Polizia Municipale;
 - g. Al Comando Carabinieri;

Dalla Residenza Comunale, addì 10/03/2020



IL SINDACO
Lucio Franco Raimondo
[Handwritten signature]

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.toranocastello.cs.it per quindici giorni consecutivi.